

COMUNE DI LONIGO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _ 43

del __ 27/06/2024

INDICE

. ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
. ART. 2 - OBIETTIVI.....	3
. ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	4
. ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE.....	4
. ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	5
. ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
. ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI. .	6
. ART. 8 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	6
. ART. 9 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	6
. ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
. ART. 11 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
. ART. 12 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
. ART. 13 PROGETTAZIONE.....	8
. ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.....	8
. ART. 15 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	9
. ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
. ART. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	9
. ART. 18 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	10
. ART. 19 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	10
. ART. 20 - ESCLUSIONI.....	10

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici.
Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
 - b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
 - e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
 - g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
 - h) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
 - i) Legge n. 41 del 21/04/2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza...", (Art. 18)";
 - l) Art. 114, comma 2°, ed 117, comma 6°, della Costituzione Italiana e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, per il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'Art. 1 – Ambito di applicazione, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a. tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b. armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- e. stabilire i criteri per l'attuazione di eventuali azioni di risanamento;
- f. minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
- g. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h. garantire la corretta informazione dei cittadini anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune di Lonigo tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento ai siti sensibili, giusto riferimento l'art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori degli impianti devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Nella condivisione degli impianti i Gestori degli impianti devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dimostrare

di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e ss.mm.ii..

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree preferenziali ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni sono sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni".

2. I criteri seguiti, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi, sono i seguenti:

- a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c. Aree di rispetto cimiteriale;
- d. Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche comunicate dai gestori, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

4. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla Mappa delle Localizzazioni, l'istruttoria tecnica a supporto viene approvata con una deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

6. La “Mappa delle Localizzazioni” inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori di cui all’art. 10 “Presentazione dei programmi annuali di sviluppo” del presente Regolamento.

7. Al fine di ridurre l’impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella “Mappa delle Localizzazioni”, allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto anche dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 42/2004;

3. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l’eventuale installazione di impianti in siti diversi, in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore dell’impianto.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l’onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 9 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all’art. 35, comma 4, della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un’autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 1. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 2. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;Il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione, anche avvalendosi di supporti esterni specialistici.
4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e riconfigurazioni non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

ART. 11 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
2. A fronte dei programmi di sviluppo presentati l'Amministrazione, attraverso l'istruttoria tecnica di cui sopra, si riserva di individuare le localizzazioni ritenute idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti.
3. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli della Mappa delle Localizzazioni vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.
5. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.
6. Gli esiti dell'istruttoria tecnica vengono resi noti alla cittadinanza nei modi e termini definiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. secondo le procedure previste al D. Lgs. n. 259/03 così come integrato dalla Legge n. 108/2021 (conversione in legge con modificazioni del DL n. 77/21) e modificate dal D. Lgs n. 207/21 e dall'art. 18 comma 8 del Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni, o si intende accolta la segnalazione di inizio attività, previste nei diversi casi, nei termini e tempi specificati agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21.

3. Gli Uffici Comunali demandati controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

4. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, il SUAP indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

5. L'istanza s'intende favorevolmente accolta allo scadere dei 90 giorni qualora non sia stato emesso un provvedimento di diniego determinato da un "parere non favorevole" da parte del Comune o da ARPA o da altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettura, etc..).

6.

ART. 13 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare la documentazione di cui al seguente comma 2. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere trasmessa una copia aggiuntiva direttamente alla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) analoga documentazione deve essere sottoposta all'Ente di riferimento.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
- c) estratto del Piano Regolatore Comunale dell'area interessata;
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 ml.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in

condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 15 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'Art. 47 del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del DL. n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal Dlgs 207/21, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.

2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.

3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

ART. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale sono sottoposti a controlli che il Comune esercita con l'ausilio di ARPA, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. I controlli sono finalizzati a verificare il

rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale può inoltre esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico anche attraverso campagne di misura o programmi di monitoraggio in continua.

3. I dati delle misure sono tenuti a disposizione delle autorità competenti e della cittadinanza, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 18 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

ART. 19 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di competenza del Comune e l'eventuale segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e/o all'ARPA Veneto, enti competenti in materia di trasmissione dati e ambientale, ai sensi del Decreto legislativo n. 259/2003 e ss.mm. e ii. ed eventuale normativa di settore.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni il Comune applicherà le sanzioni di carattere edilizio - urbanistiche previste dal D.P.R. n. 380/01 recante Testo Unico dell'Edilizia.

ART. 20 - ESCLUSIONI

1. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.

3. Sono esclusi, inoltre, gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.